CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0005635 - 31/05/2012 - USCITA
Allegati : 0

0001ZG4XV06

FM/COO:ab

Roma, 31 MAG. 2012

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pordenone
Largo San Giorgio, 7
33170 - Pordenone

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 105/2012 - Esercizio azione disciplinare

Con riferimento alla Vs. richiesta di parere del giorno 16.04.2012, prot. C.n.d.c.e.c. 4252 del 20.04.2012, con la quale si chiede di sapere se l'applicazione della sanzione di cui all'art. 7-bis del decreto legislativo 09/071997, n. 241 in caso di tardiva o omessa trasmissione delle dichiarazioni fiscali da parte dei soggetti incaricati possa avere rilevanza in materia di azione disciplinare da parte dell'Ordine, si precisa preliminarmente che il Consiglio dell'Ordine a cui spetta l'esercizio dell'azione disciplinare (art. 49, comma 4, del D. Lgs. 139/05), ha il dovere di prendere in considerazione le notizie potenzialmente rilevanti allorquando queste provengano da soggetti pubblici o da privati non anonimi.

In questi casi esiste l'obbligo da parte del Consiglio dell'Ordine di una delibazione sommaria della questione che può condurre a due esiti diversi: apertura del procedimento disciplinare o archiviazione immediata (quest'ultima è esclusa se la richiesta proviene dal Pubblico Ministero).

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione

Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma – Tel. +39 06478631 – Fax +39 0647863349